



COMUNE DI POLINAGO

Provincia di Modena

Polinago, li 11/11/2015

ORDINANZA N. 587 DEL 11 NOVEMBRE 2015

OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE, SU TUTTE LE STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI POLINAGO, CON SPECIALI PNEUMATICI INVERNALI IDONEI ALLA MARCIA SU NEVE O GHIACCIO O, IN ALTERNATIVA, DI CIRCOLARE DISPONENDO, A BORDO DEL VEICOLO, DI IDONEI MEZZI ANTISDRUCIOLEVOLI NEL PERIODO COMPRESO TRE IL 15 NOVEMBRE 2015 E IL 15 APRILE 2016 E COMUNQUE AL VERIFICARSI DI PRECIPITAZIONI NEVOSE O FORMAZIONE DI GHIACCIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO – LL.PP.

Premesso che:

- il territorio del Comune di Polinago è ubicato in zona montana con andamento climatico caratterizzato da temperature rigide e possibili precipitazioni nevose, anche abbondanti, nel periodo che va dall'autunno alla primavera;
- durante i periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni aventi carattere nevoso si riscontrano solitamente disagi per la circolazione stradale che condizionano pesantemente il regolare deflusso del traffico lungo le strade comunali e vicinali e la sicurezza degli utenti stradali;
- in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo, pertanto, difficoltoso se non impossibile l'espletamento dei servizi di emergenza, di pubblica utilità, antighiaccio e sgombero neve;
- per tutelare prioritariamente la pubblica incolumità si ritiene di dover prescrivere, per i veicoli transitanti lungo le strade gestite da questa Amministrazione Comunale l'obbligo di circolare con speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio o, in alternativa, di circolare disponendo, a bordo del veicolo, di idonei mezzi antisdruciolevoli;

Preso visione della direttiva del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prot. RU/2013 "Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve";

Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13, 1° comma della L. 241/90 e ss. mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Richiamato il combinato disposto dagli art. 5, comma 3, art. 6 comma 4 lettere a) b) e), comma 5 lettera d) e art. 7 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e ss. mm.;

Visto l'articolo 74 del D.P.R. 495/92 e ss. mm.;

Visto l'art. 2, comma 7 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 per il quale ai fini del "Nuovo Codice della Strada" le strade Vicinali sono assimilate alle Strade Comunali;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base al Decreto del Sindaco n. 11 del 02/01/2015 di conferimento degli incarichi di Responsabili dei Servizi;

ORDINA

Per il periodo compreso tra il 15 novembre 2015 e il 15 aprile 2016 l'obbligo per i veicolo di circolare su tutte le strade comunali e vicinali di uso pubblico del Comune di Polinago con speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio o, in alternativa, di circolare disponendo, a bordo del veicolo, di idonei mezzi antisdrucchiolevoli;

Tale obbligo assume validità anche al di fuori del periodo indicato, al verificarsi di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio;

Per i ciclomotori a due ruote e i motocicli non vige l'obbligo di essere muniti di appositi pneumatici invernali o di avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio, ma gli stessi nel periodo compreso dal 15 Novembre al 15 Aprile e anche al di fuori di tale periodo all'occorrenza potranno circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulle strade o di fenomeni nevosi in atto;

Con riferimento al D. Lgs. 285/1992 e ss. mm. e ii. e relativo Regolamento e ss. mm. e ii. a mente delle competenze dei Comuni anche su strade di proprietà di altri o Società, limitatamente all'interno dei Centri abitati, i dispositivi di cui alla presente Ordinanza sono da intendersi validi anche per i tratti all'interno di centri abitati delle Strade provinciali site nel nostro territorio, concordemente a quanto stabilito dagli Enti o Società proprietari della strada e conformemente alla relativa segnaletica stradale.

In ottemperanza alla direttiva del Ministero delle Infrastrutture e trasporti prot. n. RU/2013 "Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve" si forniscono poi le seguenti prescrizioni sulle caratteristiche che devono avere gli pneumatici invernali ed i dispositivi antisdrucchiolevoli come riportato integralmente in suddetta direttiva;

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio della Comunità Europea e successive modificazioni, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, munito del previsto marchio di omologazione.

La circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prot. n. 24783 - DIV3-B del 17 Gennaio 2014 precisa che l'impiego di pneumatici invernali con gli stessi parametri riportati sulla carta di circolazione, ivi compreso l'indice di velocità, non ha restrizioni di carattere temporale e pertanto essi possono essere usati durante tutti i mesi dell'anno solare. L'uso di pneumatici invernali riportanti tra le loro caratteristiche degli indici di velocità inferiori rispetto a quelli indicati sulla carta di circolazione del veicolo è tollerato nel periodo compreso fra il 15 Ottobre e il 15 Maggio. Al di fuori di tale periodo l'uso di pneumatici invernali che abbiano indice di velocità inferiore a quanto riportato sulla carta di circolazione è sanzionabile ai sensi dell'art. 78 del C.d.S. L'indice di velocità non può essere comunque inferiore a "Q".

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e Trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motore.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 58/71, prot. n. 557/2174/D del 22.10.1971, emanata dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile. E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza, che sarà resa nota al pubblico con idonea pubblicità.

L'inosservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.

Avverte

- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 27, 3° del D. Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che decide in merito entro 60 giorni e con le formalità stabilite nell'art. 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada).
- che ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della regione Emilia Romagna entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Si notifici:

- Mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e tramite sito Istituzionale del Comune.
- Agli organi di polizia stradale aventi competenza sul territorio interessato.



Il Responsabile
del Servizio Tecnico LL.PP.
Geom. Fabrizio Cabri